

CAMERA DEI DEPUTATI

N.477

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2018-2022 (477)

*(articolo 1, comma 6, lettera b), numero 10), della legge 31
luglio 1997, n. 249)*

Trasmesso alla Presidenza il 10 novembre 2017

Contratto di servizio 2018-2022

Indice

CAPO I – MISSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE

art. 1	Oggetto del Contratto nazionale di servizio	pg. 2
art. 2	Principi generali	pg. 2
art. 3	Offerta televisiva	pg. 4
art. 4	Offerta radiofonica	pg. 5
art. 5	Offerta multimediale	pg. 6
art. 6	Informazione	pg. 7
art. 7	Industria dell'audiovisivo	pg. 7
art. 8	Minori	pg. 8
art. 9	Offerta dedicata alle persone con disabilità	pg. 9
art. 10	Informazione sulle Istituzioni	pg. 9
art. 11	Offerta per l'estero ed in lingua inglese	pg. 10
art. 12	Servizi di pubblica utilità	pg. 10
art. 13	Audiovideoteche	pg. 10
art. 14	Infrastruttura impianti e diffusione	pg. 11
art. 15	Autorizzazione all'esercizio degli impianti	pg. 12
art. 16	Informazione al pubblico in relazione al rilascio della banda 700MHz	pg. 13
art. 17	Impiego dei collegamenti mobili	pg. 13
art. 18	Neutralità tecnologica	pg. 14
art. 19	Gestione economico-finanziaria	pg. 14
art. 20	Contabilità separata	pg. 15
art. 21	Commissione paritetica	pg. 15
art. 22	Comitato di confronto	pg. 16

CAPO II – OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISSIONE

art. 23	Obblighi specifici	pg. 16
art. 24	Trasparenza	pg. 23
art. 25	Comunicazioni	pg. 23

CAPO III – NORME FINALI

art. 26	Vigilanza, controllo e sanzioni	pg. 24
art. 27	Deposito cauzionale e penali	pg. 25
art. 28	Efficacia, adeguamento e scadenza	pg. 25

CAPO I - MISSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE

Articolo 1

Oggetto del Contratto nazionale di servizio

1. Tenuto conto del complessivo quadro regolatorio, e in particolare dell'affidamento a Rai in esclusiva del servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del TUSMAR, e dell'articolo 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero e la Rai di cui al D.P.C.M. del 28 aprile 2017, il presente Contratto ha per oggetto l'attività che la Rai svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico e, in particolare, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

2. La Rai per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico può avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché siano stati stipulati con le medesime società adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.

Articolo 2

Principi generali

1. La Rai assicura un'offerta di servizio pubblico improntata ai seguenti principi:

a) rendere disponibile e comprensibile – nella molteplicità delle forme divulgative – su differenti piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni ed idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati;

b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alle differenti esigenze di natura generazionale, culturale, religiosa, di genere, nonché delle minoranze e delle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, equa e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica;

c) veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità, del rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione delle pari opportunità, di rispetto della persona di convivenza civile, contrasto ad ogni forma di violenza;

d) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all'uso delle risorse di pubbliche.

2. La Rai è tenuta ad articolare la propria offerta tenendo conto, nell'ambito di azioni di lungo termine, dei seguenti obiettivi:

a) quanto all'identità collettiva e al senso civico: favorire lo sviluppo socio-culturale, e il principio della solidarietà;

b) quanto al sistema audiovisivo: definire interventi in grado di valorizzare il sistema culturale, creativo e dei talenti e supportare la crescita dell'industria audiovisiva sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, anche nella prospettiva di una sua maggiore proiezione internazionale;

c) quanto all'alfabetizzazione digitale: contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per favorire l'innovazione e la crescita economica del Paese;

d) sistema Italia: supportare il Paese all'estero in sinergia con le relazioni anche istituzionali di natura economica, culturale e scientifica.

3. La Rai è tenuta, inoltre, a promuovere la crescita della qualità della propria offerta complessiva, da perseguire attraverso i seguenti obiettivi:

a) raggiungere e attrarre tutto il pubblico nelle sue diverse articolazioni per mezzo della varietà dell'offerta complessiva;

b) sperimentare, con approccio originale, nuovi formati e linguaggi, testuali e visivi, proponendosi al pubblico, anche ai fini del confronto con gli altri operatori, come laboratorio di programmi innovativi, in grado di coinvolgere anche i più giovani;

c) promuovere l'immagine del Paese, attraverso lo sviluppo di progetti che abbiano, potenzialmente, interesse per il pubblico internazionale;

d) promuovere un impegno sociale e culturale, definendo un'offerta concepita per favorire lo sviluppo, nella collettività nazionale, del senso civico e di una compiuta identità sociale, anche mediante la conoscenza e la partecipazione alla vita delle istituzioni e al processo democratico;

e) diffondere i valori dell'accoglienza e dell'inclusione, del rispetto della legalità e della dignità della persona;

f) superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione;

g) garantire la tutela dei minori, osservando scrupolosamente tutte le norme poste a tutela del loro corretto sviluppo fisico, psichico e morale, anche nell'offerta non specificamente dedicata;

h) incoraggiare i fruitori del servizio, specie i minori, ad esplorare tematiche delle più diverse aree di apprendimento, con particolare riguardo al mondo delle scienze, anche mediante iniziative congiunte con istituzioni educative e culturali;

i) potenziare la fruibilità dell'offerta da parte delle persone con disabilità;

l) sostenere l'alfabetizzazione digitale, per contribuire a colmare il divario culturale e sociale nell'uso delle nuove tecnologie;

m) contribuire alla ricerca e all'innovazione tecnologica e sperimentare nuove modalità trasmissive, in linea con l'evoluzione del mercato, anche al fine di favorire lo sviluppo industriale delle infrastrutture fondamentali del Paese.

Articolo 3 **Offerta televisiva**

1. La Rai articola l'offerta televisiva in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l'obiettivo di raggiungere l'intera popolazione e il pubblico in tutte le sue articolazioni, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. L'offerta televisiva deve essere prevalentemente composta, secondo le quote di cui all' art. 23,) da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) *Informazione generale e approfondimenti*: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali e del terzo settore, alle diverse confessioni religiose, alle condizioni della vita quotidiana delle persone e dei gruppi sociali alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione Europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità; informazione di interesse internazionale accompagnata da approfondimenti qualificati; informazione sul funzionamento e sulle attività dell'Unione Europea e sugli effetti che queste hanno a livello locale, tramite approfondimenti prodotti autonomamente dalle sedi regionali della Rai;

b) Programmi di *servizio*: trasmissioni prevalentemente incentrate sulle esigenze e sullo sviluppo della collettività e dell'individuo, in cui saranno anche valorizzate le opportunità europee e adottati formati adatti anche ad un consumo web e in mobilità; trasmissioni che valorizzino la società in tutte le sue componenti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, alle questioni sociali e ai fenomeni emergenti; trasmissioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle peculiarità ed eccellenze nazionali; trasmissioni dedicate alle celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita; programmi che promuovano l'alfabetizzazione digitale; programmi che favoriscano la comprensione delle diversità presenti nella società contemporanea e i processi di inclusione;

c) Programmi *culturali e di intrattenimento*: trasmissioni a carattere culturale, anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, e con possibilità di declinazione multiplatforma; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua italiana, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e dell'Europa e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a sensibilizzare sui temi della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico; programmi per la valorizzazione e promozione del turismo in Italia e del made in Italy nel mondo; trasmissioni con finalità didattico-divulgative su temi sia scolastici sia attinenti alla vita quotidiana dirette a valorizzare, sia le conoscenze sia le abilità; programmi volti a favorire l'educazione artistica e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; programmi volti a far conoscere e promuovere il talento individuale; programmi finalizzati a soddisfare i bisogni di conoscenza e di approfondimento; programmi dedicati al racconto del reale, svolto anche attraverso ricostruzioni o esperimenti sociali, nonché con modalità multimediali;

d) *Informazione e programmi sportivi*: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

e) Programmi per *Minori*: programmi dedicati all'infanzia e all'adolescenza e comunque al pubblico più giovane che abbiano finalità formativa, informativa, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;

f) *Opere italiane ed europee*: opere cinematografiche, fiction, serie televisive per minori anche in animazione, cartoni, documentari di origine italiana ed europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

Articolo 4 **Offerta radiofonica**

1. La Rai articola l'offerta radiofonica in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l'obiettivo di raggiungere l'intera popolazione e il pubblico in tutte le sue articolazioni, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. La programmazione deve essere prevalentemente composta, secondo le quote di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), di programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche rispettivamente indicate :

a) *Notiziari*: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

b) *Informazione*: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e "fili diretti", anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

c) *Cultura e intrattenimento*: programmi di attualità scientifica e culturale, anche con carattere di intrattenimento; teatro (mediante riprese o produzioni in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;

d) *Società*: programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita sociali e nei territori e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo delle donne nella società;

e) *Musica*: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali; trasmissioni dal vivo o in via differita di eventi musicali; programmi di attualità sulla musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana e ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

f) *Servizio*: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi dedicati alla informazione sulle nuove tecnologie digitali; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.) dedicate alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione Europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità e della dignità della persona; programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana e alla promozione della lettura; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea;

g) *Pubblica utilità*: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

Articolo 5

Offerta multimediale

1. La Rai si impegna a rendere disponibili i propri contenuti sulle piattaforme multimediali, in modalità lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo.

2. Al fine di attuare quanto previsto dal comma 1, la Rai è tenuta a:

a) rendere fruibile agli utenti sulla propria piattaforma IP, tutta l'offerta in live streaming, nei limiti dei diritti effettivamente disponibili;

- b) rendere disponibile sulla propria piattaforma IP una parte rilevante della propria offerta in modalità non lineare, con particolare attenzione alla valorizzazione degli archivi, secondo un piano editoriale volto alla storicizzazione e contestualizzazione dei contenuti;
- c) declinare la propria offerta multimediale attraverso lo sviluppo di prodotti specifici in ambiti quali, a titolo esemplificativo, l'informazione, la cultura, i bambini;
- d) sviluppare prodotti multimediali volti alla valorizzazione della radio, in modalità lineare e non lineare;
- e) rendere la propria offerta multimediale sempre più fruibile dagli utenti con disabilità, secondo gli standard prevalenti nel settore;
- f) accrescere progressivamente l'offerta di contenuti e format concepiti e prodotti per le piattaforme a protocollo IP, offrendo crescenti capacità di partecipazione interattiva al pubblico dei media digitali, nel rispetto della qualità dell'informazione e del pluralismo;
- g) attivare un "filo diretto" con gli utenti, per favorirne la partecipazione e contribuire al miglioramento dell'offerta, nonché per raccogliere segnalazioni ed eventuali reclami, attraverso le più idonee piattaforme tecnologiche;
- h) realizzare una piattaforma crossmediale incentrata su servizi interattivi per gli utenti, con priorità alle informazioni sulle condizioni meteo e sul traffico;
- i) promuovere l'innovazione tecnologica e l'educazione digitale, mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino gli utenti alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali.

Articolo 6 **Informazione**

1. La Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale.

2. Al fine di attuare quanto previsto al comma 1, la Rai – in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, della Convenzione - è tenuta ad assicurare:

- a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire informazioni idonee a favorire la libera formazione delle opinioni;
- b) lo sviluppo del senso critico, civile ed etico nella collettività nazionale;
- c) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile il contenuto delle informazioni;
- d) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via televisione e mediante altre piattaforme distributive;
- e) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;
- f) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

- g) la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;
- h) l'accrescimento della conoscenza delle vicende europee e internazionali;
- l) l'adozione di idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non leda le sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. La Rai assicura l'informazione pubblica nazionale nonché regionale attraverso la presenza in ciascuna regione o Provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realtà culturali e produttive dei territori.

Articolo 7 **Industria dell'audiovisivo**

1. La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee, promuovendone l'efficienza e il pluralismo, nonché la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali.

2. La Rai, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VII del TUSMAR e coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Convenzione, assicura inoltre un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione, mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure trasparenti, di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, per una loro valorizzazione nei mercati esteri.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Rai si impegna a:

- a) realizzare i prodotti audiovisivi di nazionalità italiana entro i confini nazionali, salvo esigenze di carattere artistico;
- b) promuovere progetti di co-produzione internazionale, che valorizzino il prodotto nazionale e ne agevolino la commercializzazione all'estero, e di produzione documentaristica, anche al fine di rafforzare l'immagine, il patrimonio artistico e culturale e la ricchezza paesaggistica del Paese.

Articolo 8 **Minori**

1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. i) e dall'art. 10 della Convenzione.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Rai si impegna affinché l'offerta dedicata ai minori:

- a) proponga valori positivi umani e civili, fondati sul rispetto della dignità della persona;
- b) metta a disposizione delle nuove generazioni strumenti innovativi che aiutino a comprendere il valore e i benefici dell'appartenenza alla comunità;
- c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, paritari e non stereotipati, mediante contenuti che educino al rispetto della diversità di genere e al contrasto della violenza;

d) si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio, con riferimento a un uso appropriato della lingua italiana, all'apprendimento dell'inglese e di altre lingue, e all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva al web;

e) favorisca la cultura della legalità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza e di "bullismo", aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare;

f) accresca le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media e di Internet, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività e offra perciò programmi dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del proprio "profilo" sui diversi social media, anche in relazione al tema della tutela della privacy e delle informazioni personali e con l'obiettivo di sviluppare una cultura di contrasto al cyber bullismo;

g) favorisca la partecipazione dei minori, con una particolare attenzione dedicata ai loro problemi e alle loro esigenze, nonché le iniziative loro rivolte sul territorio;

h) sviluppi nelle nuove generazioni la conoscenza e il senso di appartenenza all'Unione Europea.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai è tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile. La Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La Rai è tenuta a dedicare appositi spazi e programmi volti ad informare tanto i minori, quanto coloro che ne abbiano la responsabilità, sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali da parte dei minori stessi.

5. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica della programmazione, evidenzia, con riferimento a film, fiction e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

Articolo 9

Offerta dedicata alle persone con disabilità

1. La Rai è tenuta ad assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 6, del TUSMAR e dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai è tenuta a dedicare particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e per il superamento dell'handicap.

Articolo 10

Informazione sulle Istituzioni

1. La Rai è tenuta ad assicurare, anche sui canali generalisti, la valorizzazione della comunicazione concernente le Istituzioni e si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e sull'Unione Europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle Istituzioni e della partecipazione alla vita politica.
2. LA RAI, altresì, è tenuta ad assicurare la trasmissione delle iniziative della Presidenza della Repubblica, nel rispetto della convenzione in essere.
3. La Rai è tenuta ad assicurare la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale od interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Rai è tenuta a garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.
5. La Rai su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri o della Presidenza della Repubblica si impegna a svolgere il ruolo di Host Broadcaster per eventi istituzionali di rilievo internazionale organizzati dall'Italia.

Articolo 11

Offerta per l'estero ed in lingua inglese

1. La Rai, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. f) della Convenzione, è tenuta a garantire la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione e la diffusione delle più significative produzioni audiovisive nazionali, nonché di programmi specifici.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai è tenuta a definire un'offerta in grado di rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonché a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, l'ambiente, il paesaggio e l'arte, di carattere sia nazionale che regionale, anche a un più vasto pubblico internazionale.
3. la Rai è tenuta a predisporre e presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un canale in lingua inglese di carattere informativo e di promozione dei valori e della cultura italiana, con evidenza degli impatti organizzativi e strutturali.
3. La Rai si impegna a tener conto dei seguenti tre possibili ambiti di intervento:
 - a) Realizzazione di una guida informativa per gli stranieri interessati all'Italia;
 - b) Valorizzazione dei rapporti tra l'Italia e i cittadini italiani residenti all'estero;
 - c) Insegnamento della lingua inglese.

4. Gli obiettivi di cui al presente articolo, possono essere conseguiti anche con apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 o con altre amministrazioni competenti.

Articolo 12

Servizi di pubblica utilità

1. La Rai è tenuta a garantire la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità.
2. La Rai assicura spazi alla diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità, con particolare riferimento alle reti di viabilità e di trasporto, a quelle di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, delle telecomunicazioni e comunque ad avvenimenti di rilevante interesse per la popolazione.
3. La Rai è tenuta ad assicurare la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane nel corso di programmi sulle reti nazionali.

Articolo 13

Audiovideoteche

1. La Rai è tenuta a garantire la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico.
2. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese.
3. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso ulteriormente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

Articolo 14

Infrastrutture, impianti e diffusione

1. La Rai è tenuta a operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonché ad assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo Stato affinché gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. In coerenza con l'obiettivo di conseguire una gestione efficiente dello spettro ed in linea con la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio 2017/899, del 17 maggio 2017 la Rai si impegna a rispettare le scadenze della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, tramite l'ammodernamento ed estensione delle reti e le modifiche frequenziali necessarie, stabilite dal Ministero, sia per il necessario periodo transitorio dal 2020 al 2021, sia per il completamento delle operazioni volte alla liberazione della banda 700MHz entro il termine del 30 giugno 2022, nonché secondo il Master Plan delle attività che il Ministero stesso prevede per ciascuna delle aree tecniche in cui è ripartito il territorio nazionale. Il Ministero, nel contesto della pianificazione nazionale delle frequenze definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "Autorità"), assegna alla concessionaria diritti d'uso di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le finalità del presente Contratto. L'assegnazione delle frequenze in ciascuna area tecnica precede lo switch off delle frequenze in banda 700 MHz per un periodo sufficiente alla progettazione e alla realizzazione delle reti.

3. In funzione della propria strategia editoriale, la Rai utilizza la capacità trasmissiva assegnata in modo adeguato alla distribuzione della propria offerta televisiva con elevata qualità dell'immagine e del suono, allo sviluppo dell'alta definizione e all'assolvimento dei propri compiti di sperimentazione ed innovazione. A tal fine, previa assegnazione delle necessarie frequenze, è tenuta a:

- a) realizzare una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale ad articolazione regionale, in banda III (VHF) secondo le frequenze coordinate ai sensi dell'accordo di Ginevra 2006 (GE06) pianificate dall'Autorità ed assegnate dal Ministero, in modalità MFN (Multi Frequency Network) o k-SFN (Single Frequency Network) con copertura in ciascuna area tecnica al momento dello switch off non inferiore a quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete del multiplex regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale. La rete così realizzata sarà messa a disposizione di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, riservando il 20 per cento di capacità trasmissiva alla diffusione dei programmi di servizio pubblico contenenti l'informazione a livello regionale. In via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2022, la concessionaria può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del multiplex per la trasmissione di programmi di servizio pubblico;
- b) realizzare le ulteriori reti nazionali in modalità SFN assegnate dal Ministero nel contesto della pianificazione delle frequenze definita dall'Autorità, con copertura nel momento dello switch off delle reti nazionali non inferiore al 95% della popolazione nazionale.

4. Ai fini della copertura degli investimenti necessari per la realizzazione delle reti di cui al comma 3, il Ministero destina alla Rai risorse finanziarie definite nell'entità e nelle modalità di erogazione da apposita previsione normativa La Rai, inoltre, può utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di cui all'articolo 16, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello di concessione.

5. La Rai, a richiesta del Ministero, attraverso la partecipazione ad apposite sedi di confronto, fornirà assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti sul territorio, anche mediante la propria partecipata Rai Way, relativi all'utilizzo della capacità trasmissiva e alla sua pianificazione.

6. La Rai monitora costantemente la qualità del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire elevati standard qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza per raccogliere segnalazioni di problematiche di ricezione; collabora con istituti di ricerca e partecipa ai tavoli istituiti dai Co.Re.Com. per approfondire le tematiche locali; assicura una idonea informazione per la migliore fruizione dei servizi.

Articolo 15

Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'allegato 1.
2. Per ciascuna area tecnica e coerentemente con la tempistica di cui all'articolo 14, comma 2, la Rai presenta preventivamente al Ministero la lista degli impianti costituenti le reti da esercire conformemente alle nuove assegnazioni appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) impianti che non abbiano variazioni tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1;
 - b) impianti aggiuntivi o con diverse caratteristiche tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1, necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 14, comma 3.
3. Per ciascuna area tecnica, il Master Plan delle attività di cui all'articolo 14, comma 2, individua gli impianti di cui al comma 2 del presente articolo. Gli impianti di cui al comma 2, lettera a) sono automaticamente autorizzati; per gli impianti di cui alla lettera b) entro trenta giorni dallo switch off si intende concessa autorizzazione provvisoria all'esercizio, salvo diversa **comunicazione** del Ministero.
4. Per ogni realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione, la Rai presenta uno specifico piano esecutivo, contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento, rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'attivazione dell'impianto da parte della Rai. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero per le determinazioni di competenza. Dopo un periodo di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'attivazione dell'impianto sperimentale, senza che siano intervenuti rilievi da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione si intende definitiva.
- 5 Laddove emerga un interesse allo sviluppo o al miglioramento delle reti di radiodiffusione, la Rai potrà stipulare convenzioni o contratti con gli enti Locali, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana e alla tutela del paesaggio.

Articolo 16

Informazione al pubblico in relazione al rilascio della banda 700MHz

1. La Rai garantisce l'informazione al pubblico in ciascuna area tecnica nel corso dell'attuazione della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il web. Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando le attività non saranno ultimate in tutto il territorio nazionale.
2. La Rai informa i soggetti residenti nelle zone di volta in volta interessate dalle attività fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalità del processo in atto e sugli eventuali disservizi, anche

momentanei, ed è tenuta ad attivare servizi gratuiti di call center e di numero verde al fine di dare riscontro alle richieste dei medesimi.

3. La Rai si impegna a rendere pubbliche le informazioni sugli accordi stipulati tra le associazioni degli operatori di rete e i produttori di apparati al fine di garantire adeguati livelli qualitativi.

4. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le più opportune forme di cooperazione, associazione o intesa, anche attraverso partecipazione a società o consorzi, i servizi più utili al buon funzionamento della televisione digitale terrestre.

Articolo 17

Impiego dei collegamenti mobili

1. La Rai, per proprie esigenze – previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori, nonché per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi.

2. La Rai, per proprie esigenze – previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz.

3. Nell'espletamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2 , la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

4. La Rai – previa comunicazione al Ministero - ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

5. La Rai per l'impiego delle frequenze necessarie ai collegamenti mobili di cui al presente articolo è tenuta ad utilizzare le apparecchiature e la canalizzazione previste dalla normativa vigente.

Articolo 18

Neutralità tecnologica

1. Con riferimento alla diffusione della programmazione televisiva, la Rai è tenuta ad assicurare che nella fase di attuazione della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, l'intera programmazione già irradiata sulle attuali reti terrestri sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica.

2. Nel rispetto dei principi di universalità del servizio pubblico e nel bilanciamento tra gli interessi degli utenti e i diritti negoziali dell'impresa, la Rai dovrà consentire, previ accordi equi e non discriminatori, la trasmissione simultanea dei suoi canali di servizio pubblico sulle diverse piattaforme distributive televisive, a condizione che sia rispettata l'integrità dei marchi, dei prodotti e delle comunicazioni commerciali, fatti salvi i diritti dei terzi. In caso di ritardo o controversia nella conclusione degli accordi, ciascuno dei soggetti interessati può richiedere all'Autorità di verificare e stabilire le condizioni necessarie per la conclusione degli stessi.

3. La Rai è tenuta a perseguire la qualità tecnica audiovisiva e l'innovazione per la diffusione della propria offerta, valorizzando su ciascuna piattaforma tecnologica le specifiche potenzialità di evoluzione degli standard tecnici.

4. Al fine di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilità offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai è tenuta ad adottare le più idonee modalità di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione trasmessa in simulcast via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. La Rai, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti in merito alla piattaforma tecnologica satellitare, utilizza la piattaforma gratuita Tivùsat e, con riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre a seguito dell'attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, fornisce una smart card della stessa piattaforma, agli utenti che siano titolati a farne richiesta da un ente certificatore terzo indicato dal Ministero.

Articolo 19

Gestione economico-finanziaria

1. Il costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è coperto a norma dell'articolo 13, comma 1, della Convenzione al fine di assicurare l'equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa e dal presente Contratto. È fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa.

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a saturare, secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produzione e persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento.

3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla Rai, saranno attribuite alla Rai e comunicate dall'Amministrazione finanziaria con apposite informative mensili in relazione all'avanzamento delle riscossioni effettuate dallo Stato e corrisposte in tre quote annuali di cui la prima, da erogare nei mesi di gennaio, maggio e settembre di ciascun anno, pari rispettivamente al 40 per cento, 30 per cento e 30 per cento delle previsioni di competenza iscritte sul pertinente capitolo di spesa relativo alle somme spettanti alla Rai a carico del Bilancio dello Stato, adeguato in corso d'anno alle effettive riscossioni affluite sul capitolo di entrata. Il conguaglio commisurato alle somme effettivamente riscosse sarà corrisposto con il provvedimento di assestamento dell'esercizio successivo a quello di competenza di tali introiti. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle Finanze provvederà ad emettere appositi ordini di pagare a favore della Rai, affinché le rimanenti quote siano accreditate entro la fine del mese di previsto pagamento.

Articolo 20

Contabilità separata

1. E' fatto divieto alla Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del TUSMAR.

2. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, e coerentemente a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione, la Rai predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto ai ricavi delle attività svolte in regime di concorrenza, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.

3. La contabilità separata di cui al comma 2 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla Rai e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52". All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV, del Capo II, del Titolo III, della Parte IV del citato testo unico.

Articolo 21 **Commissione paritetica**

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, con l'obiettivo di definire:

- a) le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento;
- b) definire gli opportuni interventi volti a risolvere le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti.

2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni di apporto alla commissione in funzione degli argomenti trattati e delle questioni di carattere interpretativo e applicativo del presente Contratto.

3. Entro trenta giorni dalla costituzione, la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. La segreteria tecnico-organizzativa della commissione sarà curata dal Ministero.

Articolo 22 **Comitato di confronto**

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale è istituito, per la durata del contratto stesso, un Comitato, quale sede permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che, - con carattere consultivo, esprime pareri ed avanza proposte in ordine alla programmazione sociale e alle iniziative assunte dalla Rai ai sensi dell'articolo 9 del presente Contratto.

2. Il Comitato è composto da dodici membri, di cui sei nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 9 e sei nominati dalla RAI.

3. Il Comitato è coordinato pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed da uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, di personale, mezzi e servizi messi a disposizione dalla Rai. Il Comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva un regolamento di funzionamento. I coordinatori sovrintendono alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori del Comitato, coordinano i lavori delle sessioni e rappresentano il Comitato nei rapporti con Istituzioni, Enti e Associazioni.

CAPO II – OBBLIGHI SPECIFICI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISSIONE

Articolo 23

Obblighi specifici

1. Ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico la Rai è tenuta ad assolvere i seguenti obblighi specifici:

a) **Offerta televisiva.** La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui all'articolo 3, comma 2, non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella della terza rete) nella fascia oraria tra le ore 6 e le ore 24. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti tematiche. La programmazione, nel rispetto degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di prime time).

b) **Offerta radiofonica.** La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui all'articolo 4, comma 2, non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva dei canali tematici.

c) **Offerta multimediale.** La Rai è tenuta a:

- 1) fornire almeno il 90% della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in streaming;
- 2) sviluppare prodotti con contenuti innovativi in tutti i generi della programmazione;
- 3) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti provenienti dalle teche;
- 4) realizzare in funzione crossmediale prodotti specifici volti alla valorizzazione della radio;
- 5) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti e format appositamente realizzati per una fruizione sulla piattaforma IP.

c) **Offerta dedicata.** Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) della Convenzione, la Rai è tenuta a garantire un numero adeguato di ore di diffusione - come definito dall'Autorità - di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonché allo sport e

all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali. La diffusione degli stessi contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi.

e) **Informazione.** La Rai è tenuta a:

1) presentare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata Commissione parlamentare, per le determinazioni di competenza, **entro sei mesi** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente Contratto, **un piano di riorganizzazione che può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche;**

b)2) riservare un canale televisivo tematico al genere di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a);

3) attivare strumenti finalizzati a contrastare la diffusione di *fake news* e prevedere in proposito:

i) l'istituzione di un osservatorio interno permanente;

ii) lo sviluppo di specifici prodotti di natura educativa e didattica;

iii) la realizzazione di iniziative di promozione riguardo ai rischi derivanti dalla diffusione di notizie false;

4) sensibilizzare i conduttori dei programmi e i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività ai principi del *fact checking*, adottando le migliori *best practice* di settore.

f) **Industria dell'audiovisivo.** Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, la Rai è tenuta a:

1) destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per le opere europee di cui all'articolo 7, comma 1, realizzate da produttori indipendenti. Con riferimento a tale quota, inoltre, la Rai è tenuta a destinare:

i) il 24 per cento alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all'acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte, ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013. Nell'ambito di tale riserva del 24%, la Rai destina alla produzione, al finanziamento e al pre-acquisto almeno l'80% delle relative risorse; la Rai destina al pre-acquisto almeno il 30% della sotto-quota di cui al periodo precedente;

ii) una percentuale non inferiore al 5 per cento alle opere appositamente prodotte per i minori;

iii) una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e all'acquisto di documentari italiani ed europei anche per le finalità indicate all'articolo 7, comma 3, lett. b).

2) riservare ai prodotti di cui sopra una quota prevalente di trasmissione in un canale tematico;

3) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno:

i) le modalità di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se Rai è interessata (o non è interessata) ai progetti stessi;

ii) le modalità di redazione dei budget di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione;

iii) le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi;

iv) le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n.231 e s.m.i.

g). **Minori:** La Rai è tenuta a realizzare :

1) un **canale tematico dedicato ai bambini** e alle bambine che:

- i. favorisca più forme di comunicazione , con tecniche e stili diversi, allo scopo di stimolarne le sensibilità;
- ii. sia privo di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma;

2) un canale tematico dedicato ai ragazzi e alle ragazze che:

- i. sia aperto a tutti i generi e in collegamento con l'offerta online e social, con una particolare attenzione all'inclusione e ai portatori di disabilità, per quanto riguarda sia i contenuti sia le modalità di fruizione;
- ii. li aiuti a crescere come cittadini consapevoli, sviluppando un approccio critico, promuovendo la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, respingendo stereotipi e rifiutando bullismo e violenza;

3) un'adeguata promozione dell'offerta dei canali tematici di cui alla presente lettera g) nella propria offerta tra le ore 7 e le ore 23.

h) **Persone con disabilità:** la Rai - coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della Convenzione - è tenuta a:

- 1) sottotitolare almeno l'80% della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) nonché tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 nelle fasce orarie meridiana e serale;
- 2) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie;
- 3) assicurare l'accesso delle persone con disabilità visiva all'informazione e alla trasmissione in diretta dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, nazionali e internazionali, attraverso un ampliamento delle audio descrizioni;
- 4) estendere progressivamente la fruibilità dell'informazione regionale;
- 5) promuovere la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;
- 6) predisporre un piano di intervento per sviluppare sistemi idonei a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con deficit sensoriali;

i) **Istituzioni:** la Rai è tenuta a presentare al Ministero e alla Commissione parlamentare, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto di canale tematico dedicato alla comunicazione concernente le Istituzioni secondo i seguenti:

- i. illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;
- ii. promuovere il valore dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
- iii. diffondere la conoscenza dei ruoli e delle attività delle Istituzioni italiane ed europee;

j) **Diffusione:** la Rai dovrà:

1) presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dall'approvazione del Master Plan di cui all'articolo 14 comma 2, un progetto operativo finalizzato alla diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via satellite, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. a) della Convenzione. In caso di necessità di una scheda di decrittazione, la Rai è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi. Il progetto dovrà essere sviluppato in coordinamento con le autorità competenti, tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- i. il piano di liberazione della Banda 700;
- ii. le prospettive di evoluzione tecnologica;
- iii. la necessità di perseguire logiche l'efficienza;
- iv. il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze e dei relativi piani attuativi;

2) assicurare un grado di qualità del servizio, per quanto riguarda il servizio digitale terrestre corrispondente ad una "location probability" pari al 90 per cento (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico radiofonico terrestre, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore al grado 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni – Radiocomunicazioni).

k) **Minoranze linguistiche:** per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate d'intesa fra le parti entro tre mesi le convenzioni per garantire le trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue delle rispettive minoranze (sloveno, friulano, francese, tedesco, e ladino) tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al primo periodo, per assicurare – in coerenza a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. g) della Convenzione - l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

- i. differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;
- ii. necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;
- iii. caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire.

l) **Bilancio sociale:** la Rai è tenuta a presentare al Ministero, alla Commissione parlamentare e all'Autorità, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che dia anche conto delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla rappresentazione dell'immagine femminile e alla promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà altresì conto dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza e della corporate reputation della Rai.

m) **Ricerca e sperimentazione:** la Rai è tenuta a promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese attraverso il presidio dell'attività degli enti di standardizzazione e attraverso le seguenti azioni:

1) sperimentare la diffusione di contenuti mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive su canali terrestri, satellitari e sulla banda larga fissa e mobile e di nuove piattaforme interattive nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso

alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali;

2) sperimentare i nuovi sistemi di codifica, produzione e archiviazione audio e video basati anche su protocolli IP e le tecniche evolute di analisi e arricchimento del prodotto audiovisivo;

3) valorizzare il mezzo radiofonico anche tramite la tecnologia DAB+ e le nuove tecnologie multiplatforma:

n) **Monitoraggio della qualità.** La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio del gradimento e della qualità percepita circa la programmazione, tenendo conto anche delle esperienze più avanzate di rilevazione a livello europeo e internazionale. Tale sistema deve fornire elementi di valutazione per lo sviluppo di un'offerta che, coniugando gradimento, qualità percepita e audience, corrisponda alle domande e alle aspettative del pubblico. Il sistema è costituito da due distinti strumenti di rilevazione continuativa:

1) un monitoraggio e un'analisi del gradimento e della qualità percepita della programmazione, con l'obiettivo di ottenere dati relativi sia all'intera offerta Rai, sia ai singoli programmi;

2) un monitoraggio della corporate reputation intesa come:

- i. la capacità della Rai di assolvere alla missione di servizio pubblico con un'offerta declinata sulle diverse piattaforme;
- ii. il rispetto dei criteri fondamentali dell'immagine del servizio pubblico, come definiti dall'European Broadcasting Union;
- iii. la notorietà e il giudizio sull'offerta della Rai;
- iv. la valutazione comparativa con altre media company confrontabili;
- v. la misurazione della qualità e della soddisfazione del pubblico.

o) **Dignità della persona:** la Rai è tenuta a:

1) sensibilizzare i conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività al rispetto dell'integrità e della dignità della persona e al principio di non discriminazione;

2) realizzare un monitoraggio che consenta di verificare la rappresentazione non stereotipata del ruolo della donna e della figura femminile nei diversi ambiti della società.

p) **Parità di genere:** la Rai è tenuta a:

1) promuovere, nella programmazione, il valore dei principi di non discriminazione e della parità tra gli uomini e le donne, assicurandone un costante monitoraggio, anche in forma indipendente;

2) individuare al proprio interno una struttura responsabile degli adempimenti di cui alla presente lettera p);

b) informare annualmente la Commissione parlamentare sugli esiti dell'attività di monitoraggio.

q) **Separazione contabile:** la Rai è tenuta a presentare all'Autorità, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto operativo finalizzato ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19.

r) **Pubblicità.** La Rai, coerentemente con le previsioni della Convenzione, è tenuta a garantire:

1) la trasmissione di messaggi pubblicitari nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del TUSMAR;

2) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia, fatte salve le iniziative promozionali delle lotterie a estrazione differita;

3) la conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire un corretto assetto di mercato. Le competenti autorità di settore, anche sulla base dei dati forniti dal concessionario, verificano annualmente il rispetto dei suddetti principi;

4) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini.

s) **Estero:** la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un progetto complessivo sui canali dedicati alle offerte di cui all'articolo 11

t) **Piano industriale:** la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un piano industriale che, sulla base della definizione delle risorse da canone disponibili su base triennale, preveda – in coerenza con le previsioni della Convenzione - interventi finalizzati a conseguire:

1) obiettivi di efficientamento e razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale anche al fine di recuperare risorse da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo numero 4;

2) la valorizzazione dei centri di produzione decentrati, anche per le esigenze di promozione delle culture locali;

c) la definizione di un coerente modello organizzativo;

3) l'individuazione di una *road map* per lo sviluppo dei progetti previsti dal presente Contratto con evidenza dei necessari interventi di compatibilità economica complessiva.

u) **Piano editoriale:** la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di cui all'articolo 13, comma 2, della Convenzione, **entro sei mesi** dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, un **piano editoriale** che:

1) sia coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico;

2) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti;

3) sviluppi un'offerta complessiva che, attraverso la varietà dei generi e dei linguaggi, consenta di rispondere alle esigenze del pubblico nelle sue diverse articolazioni;

4) individui possibili interventi finalizzati all'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dell'offerta tematica;

5) definisca una specifica quota di risorse per lo sviluppo di format originali; l'importo di tale quota deve essere non inferiore a 2 milioni di euro nel primo anno di applicazione del presente Contratto e di entità progressivamente crescente negli anni successivi.

v) **Continuità del servizio:** la Rai è tenuta a garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, senza interruzioni o sospensioni, salvo comprovate cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di effettuare le possibili operazioni di intervento. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera f), n. 1), si intendono:

- i) per ricavi complessivi annui: il gettito derivante dal canone destinato all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;
- ii) per investimenti: la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui alla medesima lettera f).

3. Nell'ambito della libera negoziazione tra i contraenti e tenuto conto della specificità di ogni prodotto audiovisivo, delle relative possibilità di sfruttamento e, in generale, dell'evoluzione del mercato di riferimento, la Rai, nella definizione di durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale – ferme restando le prescrizioni della delibera AGCom 30/11/CSP – rispetterà principi di equità e non discriminazione, secondo quanto potrà essere stabilito in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In particolare, nella definizione di durata e ambito dei diritti spettanti ai produttori audiovisivi ai sensi della normativa regolamentare, la Rai garantirà criteri di proporzionalità rispetto all'apporto finanziario degli stessi alle fasi di sviluppo e realizzazione della singola opera audiovisiva. La negoziazione dei diritti da parte della Rai avverrà, inoltre, in modo tale da favorire l'accesso, da parte dei produttori, al cosiddetto "tax credit" del settore audiovisivo; a tal fine la valorizzazione economica complessiva, riportata nei relativi contratti, sarà il risultato dell'autonoma negoziazione di ciascun diritto. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, con apposito provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico, è istituita presso il Ministero un'apposita commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, incaricata di elaborare - in coerenza con le prescrizioni e i principi di cui al presente paragrafo - le linee guida operative che dovranno ispirare le intese con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 24 **Trasparenza**

1. In attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 220, la Rai adotta il 'Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale' che prevede la pubblicazione, sulla sezione Corporate-Trasparenza del sito web aziendale, di dati e informazioni relative alla Rai, che si impegna a mantenere aggiornate secondo gli obblighi di legge.

2. La Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito:

- a) il bilancio annuale e semestrale, della contabilità separata, nonché quello sociale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera l) 2, comma 12, del presente Contratto;
- b) il presente Contratto;
- c) lo Statuto sociale;
- d) il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- e) il Codice etico;
- f) il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale ex L. 220/2015;
- g) il Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012;

h) i risultati dei monitoraggi effettuati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettere n) e o) del presente Contratto.

3. La Rai è tenuta a predisporre un apposito piano di comunicazione per stabilire un "filo-diretto" con gli utenti che preveda l'utilizzo delle diverse piattaforme a disposizione per un potenziamento delle possibilità di interlocuzione diretta con i cittadini.

4. La Rai informa annualmente la Commissione sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione previsti nel presente Contratto.

Articolo 25 **Comunicazioni**

1. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione parlamentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun semestre, una dettagliata informativa sul rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e b), con l'inclusione dell'elenco dei programmi per i generi di cui all'articolo 3, comma 2, e articolo 4, comma 2.

2. La Rai informa annualmente la Commissione parlamentare sulla realizzazione degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione indicati nel presente Contratto, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui all'articolo 13, comma 2, della Convenzione.

3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Autorità ed alla Commissione parlamentare una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, recante informazioni anche in merito:

a) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);

b) ai ricavi pubblicitari della Rai per mezzo e per tipologia;

c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

4. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:

a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);

b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata;

c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.

5. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione parlamentare, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi alla chiusura di ciascun esercizio, una dettagliata informativa circa l'offerta dei contenuti pubblicati e del traffico medio giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.

6. La Rai fornisce al Ministero:

a) con cadenza annuale, la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del

grado di estensione dei servizi, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero; ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi;

b) a consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi e senza oneri aggiuntivi, con riferimento ai collegamenti mobili di cui all'articolo 16, la Rai indicherà al Ministero la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio effettuato.

CAPO III - NORME FINALI

Articolo 26

Vigilanza e controllo

1. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della Convenzione, la vigilanza sugli obblighi del servizio pubblico derivanti alla Rai dalla concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal presente Contratto e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affidato all'Autorità e al Ministero, secondo le rispettive competenze.
2. La Rai è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti di radiodiffusione al personale del Ministero incaricato dei controlli e dei collaudi degli impianti.

Articolo 27

Deposito cauzionale e penali

1. A garanzia degli obblighi assunti, la Rai è tenuta a costituire, alla data di dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella Gazzetta Ufficiale, presso primari istituti bancari, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato di pari valore nominale ovvero una fideiussione rilasciata da primario istituto bancario. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.
2. Coerentemente a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della Convenzione, in caso di intervenuta decadenza il Ministero dell'economia e delle finanze ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale di cui al presente comma.
3. Per gli inadempimenti agli obblighi assunti dalla Rai, che non comportino una penale più grave, il Ministero, dopo la debita contestazione alla Rai medesima, può applicare una penale, definita con provvedimento dell'Autorità nei suoi minimi e massimi, per ciascuna infrazione riscontrata, in applicazione del principio di proporzionalità, in conformità ~~linea~~ con quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della Convenzione.

Articolo 28

Efficacia, adeguamento e scadenza

1. Gli effetti del presente Contratto, che ha durata quinquennale, decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del successivo Contratto, i rapporti tra la Rai e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.
2. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta.
3. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del Contratto, non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.
4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.